



**OGGETTO:** DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE TURISTICA IN ATTUAZIONE DELLA ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE AI FINI DELLA TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO E DEL CAMOSCIO APPENNINICO – **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

## **IL DIRETTORE**

### **VISTI**

1. Il R.D.L. n. 257 del 11.01.1923, convertito con modificazioni in legge n. 1511 del 12.07.1923 (Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo), con cui veniva istituito il Parco Nazionale d'Abruzzo *“allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio ...”*.
2. Il Regio Decreto Legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in Legge 25 gennaio 1934, n. 233, con cui veniva disposta la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
3. La Legge 21 ottobre 1950, n. 991, che abrogava la legge n. 233/1934, e ricostituiva il Parco d'Abruzzo come Ente Autonomo, e in particolare l'art. 2 della stessa che prevede *“l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ha la gestione del Parco costituito con il Regio Decreto Legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive”*.

### **VISTA**

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

### **VISTO**

L'art. 24 del D.L. 25.06.2008, n. 112, come convertito in legge 06.08.2008, n. 133, che prevede *“A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

### **RILEVATO**

Che tra le disposizioni abrogate, elencate nel predetto Allegato A al citato D.L. n. 112/2008, sono indicati, tra le altre:

1. La Legge 12 luglio 1923, n. 1511, recante *“Conversione in Legge, con modificazioni, del Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo”*;
2. Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo”*;
3. Il Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 832, recante *“Determinazione delle caratteristiche delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche di cui può essere vietata l'alterazione o la manomissione nel parco nazionale dell'Abruzzo”*;

### **VISTO**

Il D.L. n. 200 del 22-12-2008, convertito in legge n. 9 del 18.02.2009, che all'art 2 (Abrogazioni espresse) stabilisce: *“A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni*

*elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".*

#### **RILEVATO**

Che tra le disposizioni abrogate, elencate nel predetto Allegato 1 al D.L. 200/2008, è annoverato, col n. 9986, il R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo.

#### **PRESO ATTO**

1. Che il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, recante *"Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, all'art. 1, comma 2, stabilisce: *"Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni"*.
2. Che tra le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al citato D.Lgs. n. 179/2009, salvate dall'elenco delle abrogazioni allegato al decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200, così come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 è indicato, col n. 189, il R.D.L. n. 257 del 11.01.1923, recante *"Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"*, limitatamente agli artt. 1,2 e 4.
3. Che, pertanto, l'art. 4, del citato R.D.L. n. 257/1923 è attualmente vigente e stabilisce che nel territorio del Parco nazionale sono vietati, tra l'altro:  
*omissis*  
*f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'art. 11 (oggi Consiglio Direttivo ndr);*  
*g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o clichés di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11";*

#### **VISTE**

- A. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo n. 115/23/80 del 30 luglio 1980, ad oggetto *"Piano di assetto territoriale del Parco"*, con la quale venivano approvati i criteri basilari di zonazione e lo schema generale del Piano di Assetto Territoriale del Parco Nazionale d'Abruzzo;
- B. la Decisione del Presidente dell'Ente, n. 46/84, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987, notificata a tutti i Comuni interessati e pubblicata presso i relativi Albi Pretori, con la quale l'intero territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo veniva dichiarato di notevole interesse, ai sensi della Legge 12 luglio 1923 n. 1511, che tale provvedimento prevedeva:
  1. *All'intero territorio del parco Nazionale d'Abruzzo di cui all'acclusa cartografia sintetica (corrispondente ad altra più analitica e dettagliata, depositata presso gli Uffici dell'Ente), dichiarato di notevole interesse, ai sensi della legge 12 luglio 1923. N. 1511, e sue successive modificazioni ed integrazioni, vengono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge stessa e nei suoi Regolamenti di attuazione, indipendentemente dai poteri paralleli e complementari all'uopo devoluti ai competenti Organi Statali e Regionali, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.*
  2. *I poteri dell'Ente Parco vengono esercitati in relazione alle vocazioni ambientali delle zone e alle normative vigenti, mediante la suddivisione del territorio nelle seguenti*

quattro zone, a regime di tutela e gestione differenziato e meglio specificate nel grafico allegato, facente parte integrante della presente ordinanza:

#### **I- ZONA A – RISERVA INTEGRALE**

*Il territorio è fondamentalmente integro e merita conservazione assoluta con divieto di effettuare qualsiasi alterazione dell'ambiente, salvo eventuali limitati interventi necessari per la salvaguardia di certe componenti.*

*L'accesso dei visitatori è consentito solo a piedi, lungo itinerari obbligatori prefissati, preferibilmente con l'ausilio di Guardie o Guide del Parco.*

*La ricerca scientifica e l'osservazione naturalistica sono ammesse in base a speciale autorizzazione.*

#### **II- ZONA B – RISERVA GENERALE**

*Il territorio è ben conservato, con segni della secolare presenza umana, e merita di essere mantenuto in questo stato favorendo, di pari passo con l'evoluzione socio-economica, la sua graduale riconversione verso aspetti originari e spontanei.*

*Le attività economiche tradizionali – agrosilvopastorali – preesistenti sono possibili sotto il controllo del Parco, ed ove necessario, con talune limitazioni. Le opere e le strutture esistenti possono essere mantenute e restaurate. Non è consentito realizzare nuove iniziative non decise o promosse dall'autorità del Parco. Per la fruizione del Parco sono previste, in punti appropriati, modeste attrezzature semifisse.*

*L'accesso ai visitatori è consentito:*

- *a piedi o su cavalcatura, lungo itinerari preferenziali segnalati ma liberi;*
- *con mezzi motorizzati, pubblici e privati, esclusivamente lungo la rete stradale stabilita dalla autorità del Parco e, nel caso di strade di penetrazione nel cuore del Parco, eventualmente con pagamento di apposito pedaggio;*
- *con mezzi di servizio per esigenze di servizio o di lavoro, sotto il controllo del Parco.*

#### **III- ZONA C – PROTEZIONE**

*Il territorio è antropizzato, con caratteristiche di ambiente seminaturale che meritano di essere mantenute, in stretta fusione tra elementi originari ed umani, cercando di favorire certe possibilità di uso multiplo del territorio. Le attività economiche tradizionali – agrosilvopastorali – possono in certi casi essere promosse, riconvertite, potenziate alla stregua di speciali piani zonali, nel rispetto degli usi e delle consuetudini in atto.*

*Sono ammesse le sole opere e trasformazioni dell'ambiente relative a progetti di miglioramento e ripristino anche su iniziativa di altri Enti, purché con l'approvazione e il controllo del Parco.*

*L'accesso dei visitatori è libero.*

#### **IV- ZONA D – SVILUPPO**

*Il territorio è già largamente antropizzato, ma vi si manifestano tendenze che è bene orientare e riconvertire appropriatamente.*

*Esso viene destinato quindi alle esigenze delle collettività locali e alla fruizione dei visitatori del Parco, in piena armonia con lo sviluppo e la rivitalizzazione degli insediamenti preesistenti.*

*Questa zona è intesa a consentire:*

##### **IV.1- ZONA D1 – CENTRI ABITATI**

- *la realizzazione delle condizioni necessarie per la vita e lo sviluppo della collettività locali;*

##### **IV.2- ZONA D2 – INFRASTRUTTURE RICETTIVE**

- *la creazione delle infrastrutture ricettive e complementari indispensabili;*

##### **IV.3- ZONA D3 – ATTREZZATURE DEL PARCO**

- *la creazione delle principali attrezzature, organizzative e di servizio del Parco.*

*Qualsiasi progetto di trasformazione del territorio dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, approvati d'intesa con l'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo e dovrà comunque, essere preventivamente autorizzato dal predetto Ente.*

3. *La Direzione del Parco è incaricata di procedere alla attuazione della presente Decisione, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.*

#### **VISTO**

1. L'art. 35 ("Norme Transitorie") della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'adeguamento della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo ai principi della legge quadro, a mezzo di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
2. Il DPR 357/1997 e ss.mm.ii. con cui è stata recepita la Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Habitat
3. La DGR n.478/2018 con cui la Regione Abruzzo ha approvato le Misure di Conservazione del sito IT7110205
4. Il DM 28/12/2018 con cui è stata istituita la ZSC IT7212121 le cui Misure di Conservazione sono state approvate dalla Regione Molise con DGR n.64/2018.
5. Il DM 2/8/2017 con cui sono state istituite le ZSC IT6050018 e IT6050020 le cui Misure di Conservazione sono state approvate dalla Regione Lazio con DGR n.158/2016.

#### **DATO ATTO**

- 1- Che all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. successivamente intervenuto, in data 26 novembre 1993, è stabilito: *"Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, ai sensi degli art. 11 e 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto dall'Ente Parco, ai sensi delle norme istitutive"*.
- 2- Che, in virtù di tale decreto, restano pertanto pienamente validi ed efficaci i provvedimenti emanati dall'Ente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 394/91 e, per quanto qui di interesse:
  - a) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo n. 115/23/80 del 30 luglio 1980;
  - b) la Decisione del Presidente dell'Ente, n. 46/84, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987;
  - c) l'Ordinanza del 1° gennaio 1975, recante *"Disciplina del campeggio, Rifugio, bivacco escursionismo e pic-nic nel Parco Nazionale d'Abruzzo"*;
  - d) l'Avviso-Ordinanza del 1° gennaio 1976, recante *"Protezione della flora appenninica spontanea nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo"*.

#### **RICHIAMATA**

- 1- La citata Ordinanza del 1° gennaio 1975, fatta salva con DPCM 26.11.1993, in particolare quanto da essa disposto al punto 5, che prevede: *"È in facoltà della Direzione del Parco disporre il controllo, la riduzione o la sospensione del movimento dei visitatori lungo particolari itinerari o in determinate località, per gravi e comprovate esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione faunistica e floristica, attuando ogni necessaria misura di segnaletica e di sorveglianza"*.
- 2- La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 6 marzo 2009 ad oggetto *"applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 26 novembre 1993"* regolarmente approvata dal Ministero dell'Ambiente.

#### **RAMMENTATO**

Che il T.A.R per l'Abruzzo, con sentenza n. 590/03 alle date 11 giugno – 18 agosto 2003 ha ribadito che l'Ente Parco, alla stregua della vigente legislazione in materia, ha: *"un potere di carattere urbanistico in coerenza con i precetti costituzionali (art.9) e le finalità della*

*legislazione in materia, che tende a predisporre particolari cautele per la salvaguardia di zone di rilevante pregio di carattere paesaggistico ambientale” e che tale potere “ben può essere esercitato dall’Ente Parco anche prima dell’approvazione del Piano e del regolamento del Parco di cui alla Legge n. 394 del 1991”.*

#### **RITENUTO PER TUTTO QUANTO PRECEDE**

Che in forza dell’art. 4 del R.D.L. 257/1923, attualmente in vigore, nella versione di cui alla legge di conversione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 200/2008, nonché in attuazione delle previsioni nelle citate deliberazioni sulla zonazione del Parco, fatte salve dall’art. art. 4, comma 2, del DPCM del 26.11.1993, occorre specificare le concrete modalità di utilizzo del territorio del Parco, con particolare riferimento all’accessibilità e alla fruizione turistica delle zone di cui alla predetta Decisione presidenziale n. 46, in data 29 febbraio 1984, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Deliberazione n. 85 del 26 marzo 1987, e all’Avviso-Ordinanza 1 gennaio 1975.

#### **RICHIAMATE**

1. Le misure previste dal Piano di Azione per la Tutela dell’Orso marsicano, sottoscritto dal PNALM unitamente al MATTM e ad altri enti tra cui le 3 regioni interessate e numerosi altri enti preposti all’attuazione di misure di tutela e conservazione dell’orso marsicano.
2. Le misure di conservazione predisposte dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise in materia di Siti della Rete Natura 2000, recepite dal parco per le aree di propria competenza e approvate dal Ministero dell’Ambiente;
3. La disciplina in materia di accessibilità e fruizione turistica in attuazione della zonazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ai fini della tutela dell’orso bruno marsicano e del camoscio appenninico, adottata con disposizione direttoriale in data 13 agosto 2020, prot. n. 0008838/2020;

### **DISPONE**

In attuazione delle norme richiamate e ad integrazione dell’attuale disciplina, la seguente regolamentazione:

#### **Art. 1 – Pratica escursionistica.**

- 1.1 Con riferimento ai nuovi tracciati, individuati nella Carta Turistico - Escursionistica del Parco, si dispongono le seguenti limitazioni:

A2	Rif. Terraegna - Macchia di Rose	Nessuna limitazione
C6	Camporotondo – Acero di Monte Tranquillo	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
F3	Val Fondillo - Pietramara	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
H6	Raccordo H1-H2	Nessuna limitazione
H7	Villetta Barrea - Ponte del Diavolo	Nessuna limitazione
H8	SP 479 - Rifugio Acquevive	Nessuna limitazione
M10	Tratto Monte Marrone-Capanna di Moulin	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
M12	Colle le Iannine - Rif. del Falco	Nessuna limitazione
N8	Selva Piana - Forestelle	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
N9	Fonte Grimalda – Sella di Prato Piano – Monte Forcellone	Itinerario vietato a cani, MTB e equini (da Serra Pietre Piane a M. Forcellone)
N10	Sella di Prato Piano – Fonte Fredda	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
N11	Valle Verecchia - Valle Monacesca	Nessuna limitazione

Q3	Campo con Noi - Fontana Carovenzo	Nessuna limitazione
S2	Lecce nei Marsi - La Guardia	Nessuna limitazione
T3	Pie di Monte - Monte Turchio	Itinerario vietato a cani, MTB e equini
V5	La Vicenna - Perelle	Nessuna limitazione
V7	Ortona dei Marsi - Rivoli - Carrito - Ortona dei Marsi	Nessuna limitazione
V10	Bisegna - Madonna di Loreto	Nessuna limitazione
V11	Aschi Alto - Le Grette	Nessuna limitazione
V12	Gioia dei Marsi - Manaforno-Torre di Sperone	Nessuna limitazione
Y3	Scanno, sentiero del Cuore	Nessuna limitazione
Y5	Serra di Zio Mass – Stele del Papa	Nessuna limitazione

1.2 Con riferimento ai tracciati già esistenti, individuati nella Carta Turistico - Escursionistica del Parco, si dispongono le seguenti modifiche alle precedenti limitazioni:

A3	Scanno-Valico del Carapale-Valico Terraegna	Itinerario vietato a cani e MTB dal Valico Carapale - Terraegna (esclusi equini; escluse MTB se portate a mano o in spalla)
A4	Rifugio Prato Rosso-Fonte dello Schiappito	Itinerario vietato a cani e MTB (Equini ammessi dal Rifugio Prato Rosso all' l'incrocio con il sentiero Y6)
B1	Vallone Peschio di Iorio-Madonna della Lanna	Itinerario vietato a cani e MTB dal Valico Aceretta alla Fonte dell'Aceretta (esclusi equini; escluse MTB se portate a mano o in spalla)
C2	Colle Carpio-Vallone Pesco di Lordo	Itinerario vietato a MTB
F2	Museo Foresta-Valico Passaggio dell'Orso - Santuario Madonna di Canneto	Itinerario vietato a cani e MTB da Grotta delle Fate a Rifugio Acquanera (esclusi equini; escluse MTB se portate a mano o in spalla)
M2	Castelnuovo a Volturmo-San Michele a Foce	Nessuna limitazione
N7	Ponte Lebranche-Prati di Mezzo	Itinerario vietato a cani
Q2	Capo d'Acqua-Valico Schiena d'Asino-Prati d'Angro	Itinerario vietato a cani da Incrocio B4 a Prati d'Angro
U1	Gioia Vecchio-La Sorgente	Itinerario vietato a cani e MTB
V3	Aschi-San Giovanni-La Sorgente	Itinerario vietato a cani e MTB da forca San Sebastiano a La Sorgente
Y9	Le Prata di San Liborio – Valico del Campitello	Itinerario vietato a cani e MTB da confine PNALM a Valico del Campitello

## Art. 2 – Sanzioni

6.1 Le violazioni alle norme di cui alla presente disposizione sono punite ai sensi dell'art. 30 della legge 394/91.

Il Direttore  
Luciano Sammarone